

COMUNE DI RIVA DEL GARDA



Provincia di Trento

OGGETTO: *parere sulla proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio*

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento di un debito fuori bilancio riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 145/2025, pubblicata in data 30.09.2025, con cui è stato accolto il ricorso n. 66/2025 RG promosso contro il Comune di Riva del Garda dal Condominio Boschetto (in persona dell'Amministratore condominiale e legale rappresentante) e nei confronti di n. 3 controinteressati per l'annullamento del provvedimento prot. n. 6234 di data 07.02.2025 ad oggetto "Conferma ordinanza di non eseguire i lavori della SCIA ai sensi dell'art. 86 c. 8 della L. P. 04.08.2015, n. 15".

Il Comune di Riva del Garda è stato difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nella persona del procuratore dello Stato Gabriele Finelli.

La sentenza n. 145/2025 ha accolto il ricorso n. 66/2025 R.G. promosso dal Condominio Boschetto nei limiti precisati in motivazione della sentenza stessa, cui si rinvia, annullando per l'effetto i provvedimenti impugnati e condannando l'Amministrazione comunale alla rifusione delle spese legali a favore della parte ricorrente, liquidate dall'organo giudicante in Euro 2.000,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Considerata l'esecutività della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 145/2025, disposta dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 104/2010 ("2. *Le sentenze di primo grado sono esecutive.*"), risulta necessario dare esecuzione alla sentenza stessa, procedendo alla rifusione delle spese legali a favore del Condominio Boschetto, liquidate dall'organo giudicante in Euro 2.000,00, importo da maggiorare del 15% per spese generali (ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014) e degli accessori di legge (4% Cassa Previdenziale Avvocati e 22% IVA), per complessivi Euro 2.918,24 da corrispondere a titolo di rifusione spese legali.

A tale importo va aggiunto il rimborso del contributo unificato, versato dalla controparte nella misura di € 650,00, come risulta dalla quietanza di versamento inviata al Comune dal legale del Condominio con nota prot. n. 50519 di data 26.11.2025. A tal proposito si precisa che la giurisprudenza maggioritaria (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 10 marzo 2023, n. 2525, Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3517) concorda nel ritenere che il contributo unificato corrisposto dalla parte ricorrente per promuovere il ricorso vada sempre rimborsato alla parte vittoriosa in caso di soccombenza, anche in caso di compensazione delle spese processuali ed anche in mancanza di un'espressa statuizione sul punto (come nel caso di specie), in quanto ritenuto obbligo *ex lege* posto a carico della parte soccombente dall'art. 13, comma 6 bis.1 del d.P.R. n.

115/2202 (“L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio”).

Nella tabella di seguito riportata si illustrano i dettagli degli importi che concorrono a formare il totale della somma da riconoscere a titolo di debito fuori bilancio:

RIFUSIONE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA TRGA N. 145/2025 A FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE CONDOMINIO BOSCHETTO	€ 2.000,00
SPESE GENERALI 15% (ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014)	€ 300,00
CASSA PREVIDENZIALE AVVOCATI 4%	€ 92,00
IVA 22%	€ 526,24
TOTALE RIFUSIONE SPESE LEGALI	€ 2.918,24
RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO	€ 650,00
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€ 3.568,24

Alla luce di quanto fin qui esposto, il Consiglio comunale deve procedere al riconoscimento del sopra descritto debito fuori bilancio di complessivi € **3.568,24** derivante dalla predetta sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 145/2025 in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Verificato che il suddetto debito trova copertura mediante imputazione contabile al Piano Finanziario 1.10.02.05.02.001 – capitolo 120808 Spese per il risarcimento a terzi a seguito di vertenze o transazioni – Missione 01, Programma 02, che presenta adeguata disponibilità.

Preso atto che, dopo nostra specifica richiesta, il Segretario Generale Reggente, ci ha confermato che verosimilmente non vi saranno ulteriori richieste di risarcimento danni legati al mancato ottenimento di benefici fiscali a seguito della sospensione della S.C.I.A. oggetto della controversia.

Visto l'art. 30 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 186 del 28.03.2019.

Visti gli atti d'ufficio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Collegio dei Revisori

Luigino Di Fabio

Mariia Iargunkina

Alberto Fia

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).